

Bruxelles, 17 marzo 2026
(OR. en)

10665/96
DCL 1

USA 36

DECLASSIFICAZIONE

del documento: 10665/96 RESTREINT UE/EU RESTRICTED

data: 15 ottobre 1996

nuovo status: Pubblico

Oggetto: Proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo alla protezione dagli effetti dell'applicazione di talune norme introdotte da alcuni paesi terzi e dalle azioni su di esse basate o da esse derivanti

Si allega per le delegazioni la versione declassificata del documento in oggetto.

Il testo del presente documento è identico a quello della versione precedente.

10665/96

RESTREINT

USA36

RELAZIONE

della: Presidenza

al: Comitato dei Rappresentanti Permanenti

n. doc. prec. : 10510/96 USA 35

n. prop. Comm.: 9573/96 COMER 78 USA 26 + ADD 1

Oggetto : Proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo alla protezione dagli effetti dell'applicazione di talune norme introdotte da alcuni paesi terzi e dalle azioni su di esse basate o da esse derivanti

Nella riunione del 14 ottobre 1996, il Gruppo "Relazioni transatlantiche" ha in certa misura corretto il testo della proposta di regolamento (cfr. allegato). Restano tuttavia irrisolte alcune questioni che riguardano la sostanza e l'impatto operativo del progetto di regolamento e che saranno sottoposte al COREPER:

1. Una delegazione ha proposto di introdurre disposizioni che assicurino alle parti europee convenute in un'azione giudiziaria americana una rapida decisione d'eventuale esonero che le autorizzi ad accogliere le richieste avanzate da un tribunale americano. Il problema si riconduce agli articoli 5, 7 e 8.
2. Varie delegazioni si sono domandate, in vari modi, se e come consociate indipendenti, registrate nella Comunità, di un'impresa americana che ha causato danni mediante azioni contemplate dalla legge Helms-Burton possano essere tenute responsabili del risarcimento di tali danni. L'attuale testo dell'articolo 6, paragrafo 3, inteso come compromesso, prevede che si possano porre sotto sequestro non la consociata stessa ma soltanto le azioni detenute dall'impresa madre americana.

3. Una delegazione ha proposto di ampliare la definizione delle persone cui dovrebbe applicarsi il regolamento in modo da comprendere tutti i cittadini degli Stati membri, ovunque essi siano, e a tutte le persone che si trovano nel territorio della Comunità. L'articolo 11 del progetto di regolamento contiene una definizione che interessa gli articoli operativi 2, 5 e 6.

4. Il Gruppo ha esaminato come si possa tener conto di pertinenti modalità della procedura prevista dalla legge d'Amato attraverso:

- un'aggiunta al testo già introdotto nell'articolo 6, paragrafo 2, che espone più chiaramente - al fine del risarcimento danni - le attività statunitensi contemplate nella legge D'Amato;

- una dichiarazione del Consiglio che esprime la sua intenzione di prendere adeguate contromisure in caso d'applicazione della legge D'Amato.

DECLASSIFIED

Progetto di regolamento del Consiglio ^(a)

**relativo alla protezione dagli effetti dell'applicazione di talune norme
introdotte da alcuni paesi terzi, e dalle azioni
su di esse basate o da esse derivanti**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 73 C, 113 e 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando che fra gli obiettivi della Comunità europea vi è anche quello di contribuire allo sviluppo armonioso del commercio mondiale e alla graduale soppressione delle restrizioni agli scambi internazionali;

considerando che la Comunità si sforza di conseguire, nella maggiore misura possibile, l'obiettivo della libera circolazione di capitali tra Stati membri e paesi terzi e l'eliminazione delle restrizioni agli investimenti diretti, inclusi gli investimenti in proprietà immobiliari, allo stabilimento, alla prestazione di servizi finanziari o all'ammissione di valori mobiliari nei mercati finanziari;

considerando che alcuni paesi terzi hanno approvato o stanno per approvare disposizioni, regolamenti e altri strumenti legislativi con cui si intende disciplinare l'attività di persone fisiche e giuridiche poste sotto la giurisdizione degli Stati membri della Comunità europea;

(1) Parere emesso il, GU n.

(a) UK: riserva d'esame.

considerando che per i loro effetti extraterritoriali tali disposizioni, regolamenti e altri strumenti legislativi violano il diritto internazionale e ostacolano il conseguimento di detti obiettivi;

considerando che le disposizioni e le azioni basate su tale normativa o da essa derivanti, compresi i regolamenti e altri strumenti legislativi, incidono o potrebbero incidere sull'ordinamento giuridico costituito della Comunità europea e avere effetti negativi sugli interessi della Comunità e sugli interessi delle persone fisiche e giuridiche che esercitano i loro diritti conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea;

considerando che, date le particolari circostanze, è necessario avviare un'azione a livello comunitario per proteggere l'ordinamento giuridico costituito e gli interessi della Comunità e di dette persone, in particolare evitando, neutralizzando, bloccando o altrimenti respingendo gli effetti della normativa estera interessata;

considerando che la richiesta di fornire informazioni in virtù del presente regolamento non impedisce ad uno Stato membro di chiedere informazioni della stessa natura da comunicare alle autorità di tale stato;

considerando che il Consiglio ha adottato l'azione comune n....., del, per garantire che gli Stati membri prendano le misure necessarie per la protezione delle persone i cui interessi sono lesi dalle suddette disposizioni e azioni basate su tale normativa, qualora tali interessi non siano tutelati dal presente regolamento;

considerando che la Commissione, nell'attuazione del presente regolamento, dovrebbe essere assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri;

considerando che le azioni previste nel presente regolamento sono necessarie per conseguire gli obiettivi del trattato che istituisce la Comunità europea;

considerando che il trattato, per l'adozione di talune disposizioni del presente regolamento, prevede solo l'esercizio dei poteri contemplati dall'articolo 235,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Obiettivo della protezione

Il presente regolamento fornisce protezione e neutralizza gli effetti dell'applicazione extraterritoriale delle disposizioni indicate nell'allegato medesimo e delle azioni su di esse basate o da esse derivanti, compresi i regolamenti e gli altri strumenti legislativi, qualora tale applicazione leda gli interessi delle persone di cui alla prima frase dell'articolo 11 impegnate in scambi internazionali e/o movimenti di capitali verso e da paesi terzi, comprese le attività commerciali connesse.

Il Consiglio, deliberando conformemente alle disposizioni pertinenti del trattato e nonostante le disposizioni dell'articolo 7, lettera c), può inserire o eliminare disposizioni dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2 ^(a)
Notifiche

Qualora gli interessi economici e/o finanziari di qualsiasi persona di cui alla prima frase dell'articolo 11 siano lesi, direttamente o indirettamente dalle disposizioni indicate nell'allegato o da azioni su di esse basate o da esse derivanti, tale persona ne informa la Commissione nei 30 giorni successivi alla data in cui le è pervenuta l'informazione; se sono lesi gli interessi di una persona giuridica, tale obbligo incombe ai direttori, dirigenti o altre persone aventi responsabilità di direzione. ⁽¹⁾

A richiesta della Commissione, tale persona fornisce tutte le informazioni pertinenti ai fini del presente regolamento conformemente alla richiesta della Commissione, entro 30 giorni dalla data di quest'ultima.

(1)Le informazioni devono essere fatte pervenire all'indirizzo seguente: Commissione europea, Direzione generale I, Rue de la Loi/Wetstraat 200, 1049 Brussels.

(a)UK: riserva; S: riserva d'attesa.

Tutte le informazioni sono trasmesse alla Commissione direttamente o tramite le autorità competenti degli Stati membri. Se le informazioni sono trasmesse direttamente alla Commissione, questa ne informa immediatamente le autorità competenti dello Stato membro in cui la persona che ha fornito le informazioni è residente o registrata.

Articolo 3 **Riservatezza**

Tutte le informazioni fornite conformemente all'articolo 2 vengono utilizzate soltanto per gli scopi indicati.

Le informazioni di carattere riservato o che sono state fornite su base confidenziale sono protette dall'obbligo del segreto professionale. Esse non vengono divulgate dalla Commissione senza l'esplicita autorizzazione della persona che le ha fornite.

La Commissione può rivelare tali informazioni qualora obbligata o autorizzata a farlo, in particolare in relazione ad azioni giudiziarie. In questo caso si deve tener conto dell'interesse legittimo della persona interessata a che non siano divulgati i suoi segreti commerciali.

Il presente articolo non preclude alla Commissione la possibilità di divulgare informazioni di carattere generale. La divulgazione di tali informazioni non è permessa qualora ciò sia incompatibile con il loro scopo originario.

In caso di violazione della riservatezza, il mittente delle informazioni ha il diritto di ottenere, secondo il caso, che siano soppresse, rettificate o non prese in considerazione.

Articolo 4 ^(a)

Rifiuto di accettare le sentenze

Nessuna sentenza di un tribunale e nessuna decisione di un'autorità amministrativa esterna alla Comunità che, direttamente o indirettamente, renda operative le disposizioni indicate nell'allegato o azioni su di esse basate o da esse derivanti, è accettata o eseguita in alcun modo.

Articolo 5 ⁽¹⁾ ^(b)

Inosservanza

Nessuna delle persone di cui all'articolo 11, prima frase, deve rispettare, direttamente o attraverso una consociata o altro intermediario, attivamente o per omissione deliberata, richieste o divieti, comprese le richieste di tribunali stranieri, basate o derivanti, direttamente o indirettamente, dalle disposizioni indicate nell'allegato o da azioni su di esse basate o da esse derivanti.

Conformemente alle procedure di cui agli articoli 7 e 8, si può essere autorizzati a rispettare, completamente o in parte, le norme contestate se la loro inosservanza può danneggiare seriamente i propri interessi o quelli della Comunità. I criteri di applicazione della presente disposizione sono fissati secondo la procedura di cui all'articolo 8.

(1) Dichiarazione del Consiglio e della Commissione a verbale del Consiglio:

"Il Consiglio e la Commissione dichiarano che nulla nel regolamento vieta o sottopone a sanzione la trasmissione, su base puramente fattuale, di elementi di informazione alle persone di cui all'articolo 1 del regolamento in relazione a eventi che possono ripercuotersi negativamente sui loro interessi economici e finanziari."

[Inserita su suggerimento della delegazione belga]

(a) UK: riserva d'attesa.

(b) GR/I/UK: riserva.

Articolo 6 ^(a)
Risarcimento danni

Qualsiasi persona di cui all'articolo 1, primo comma, ha diritto al risarcimento dei danni, comprese le spese giudiziali, ad essa causati dall'applicazione delle disposizioni indicate nell'allegato o da azioni su di esse basate o da esse derivanti.

Fatto salvo il diritto, previsto dalle convenzioni internazionali esistenti sulla competenza giurisdizionale, di adire le vie legali in un altro Stato, tale risarcimento può essere ottenuto dalla persona fisica o giuridica o da qualsiasi altro ente che ha causato i danni, tra l'altro agevolando l'attuazione delle disposizioni indicate nell'allegato o di azioni su di esse basate o da esse derivanti, attraverso cause intentate nello Stato membro in cui la persona o l'ente in questione detiene attività.

Fatti salvi altri mezzi disponibili e conformemente alla legislazione applicabile, il risarcimento potrebbe assumere la forma di sequestro e vendita di attività detenute da tali persone o enti nella Comunità, comprese le azioni detenute da una persona giuridica registrata nella Comunità.

Disposizioni relative alla gestione

Articolo 7

Per l'attuazione del presente regolamento la Commissione deve:

- a) informare immediatamente ed esaurientemente il Consiglio sugli effetti delle disposizioni, dei regolamenti e degli altri strumenti legislativi e azioni derivanti di cui all'articolo 1, in base alle informazioni ottenute ai sensi del presente regolamento, e preparare in merito periodicamente un'esauriente relazione pubblica;
- b)^(b) concedere autorizzazioni alle condizioni stabilite nell'articolo 5;

(a) D/E/UK: riserva; P: riserva d'esame; I: riserva d'attesa
(b) UK: riserva

- c) inserire o eliminare, se del caso, riferimenti a regolamenti secondari o ad altri strumenti legislativi che derivano da disposizioni indicate nell'allegato e che rientrano negli obiettivi del presente regolamento;
- d) pubblicare nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un avviso sulle sentenze e decisioni a cui si applicano gli articoli 4 e 6;
- e) pubblicare nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee il nome e l'indirizzo delle autorità competenti degli Stati membri a cui si fa riferimento nell'articolo 2.

Articolo 8 ^(a)

Nell'attuazione del disposto delle lettere b) e c) dell'articolo 7, la Commissione è assistita da un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.

La Commissione adotta le misure previste se sono conformi al parere del comitato.

Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato o, in mancanza di parere, la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da prendere. Il Consiglio delibera alla maggioranza qualificata.

Se al termine di un periodo di due settimane dalla data di presentazione al Consiglio quest'ultimo non ha deliberato, la Commissione adotta le misure proposte.

(a) UK: riserva

Disposizioni generali e finali

Articolo 9

Ciascuno Stato membro decide le sanzioni da imporre in caso di violazione delle disposizioni degli articoli 2 o 5 ^(a) del presente regolamento. Tali sanzioni devono essere efficaci, commisurate e dissuasive.

Articolo 10

La Commissione e gli Stati membri si informeranno reciprocamente sulle misure adottate conformemente al presente regolamento e si scambieranno le informazioni connesse.

Articolo 11 ^(b)

Il presente regolamento si applica a qualsiasi persona fisica o giuridica, di diritto privato o pubblico, residente o registrata nella Comunità, nonché ai cittadini degli Stati membri e alle società di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) del Consiglio n. 4055/86 ⁽¹⁾.

Esso si applica al territorio della Comunità, compresi le sue acque territoriali e il suo spazio aereo, e a qualsiasi aeromobile o nave soggetti alla giurisdizione o al controllo di uno Stato membro.

⁽¹⁾ GU n. L 378 del 31.12.1986, pag. 1.

(a) D : riserva.

(b)UK: riserva e proposta alternativa

"Il presente regolamento si applica a qualsiasi persona fisica o giuridica, di diritto privato o pubblico, che ha la cittadinanza di uno Stato membro o é registrata nella Comunità e ai cittadini degli Stati membri di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4055/86 del Consiglio.

Si applica inoltre a qualsiasi altra persona nel territorio della Comunità, compresi le sue acque territoriali e il suo spazio aereo, e a qualsiasi aeromobile o nave soggetti alla giurisdizione o al controllo di uno Stato membro."

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a _____, _____ 1996

Per il Consiglio
Il Presidente

DECLASSIFIED

DISPOSIZIONI, REGOLAMENTI E ALTRI STRUMENTI LEGISLATIVI

di cui all'articolo 1

STATO: STATI UNITI D'AMERICA

ATTI LEGISLATIVI

1. "National Defense Authorization Act for Fiscal Year 1993" Titolo XVII - "Cuban Democracy Act of 1992", sezione 1706.

[sommario del contenuto] ^(a)

2. "Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act del 1996".

[sommario del contenuto] ^(a)

3. "Iran and Libya Sanctions Act of 1996"

[sommario del contenuto] ^(a)

REGOLAMENTI

1. 31 CFR ("Code of Federal Regulations") capitolo V (edizione 7.1.1995) parte 515 - "Cuban Assets Control Regulations", sezione E - "Licenses, Authorizations and Statements of Licensing Policy".

[sommario del contenuto] ^(a)

DECLASSIFIED

(a) FIN: riserva d'attesa